

COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

PROVINCIA DI AVELLINO

STATUTO COMUNALE

Già pubblicato sul BURC supplemento al n.16 del 24 marzo 1997, modificato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 27-09-2001, esaminata, senza rilievi dal CO.RE.CO di Avellino in data 9-10-2001, prot.2675.

STATUTO DEL COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

ART.1-IL COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

1.Il comune di Ospedaletto d'Alpinolo è Ente Territoriale autonomo nell'ambito della Costituzione e nel quadro dell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana,anche con riferimento ai principi sanciti dalla carta europea dell'autonomia locale.

2. Il Comune è ente Locale di governo e di amministrazione,esponente di tutti gli interessi della comunità.Esso esplica la sua autonomia nei limiti dei principi individuati dalle leggi generali della Repubblica,che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.

3.L'autonomia della comunità ospedalettese,si attua in forme corrispondenti alle sue peculiarità locali,alle sue dimensioni territoriali e demografiche,alle caratteristiche della sua tipicità amministrativa,ai connotati della sua identità sociale,culturale ed economica,alla specificità ed originalità della sua storia municipale,della sua tradizione e dei suoi costumi.

ART.2.TERRITORIO

1.Del territorio del Comune di Ospedaletto fa parte la frazione storica di Casale,i nuclei rurali di Tuoro Caselle,Campomarino,Lammia,Chiusa di Sopra,Chiusa di Sotto,Palmoleta e Utracchi; i rioni urbani di Terra,Piazza Demanio,Lungara Ponticelli,Le Fontanelle,Cerreto, Le Palazzine e via Pastena.

Il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo confina con i territori di Summonte,Avellino e Mercogliano.

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale,ai sensi dell'art. 133 della Costituzione,previa audizione della popolazione del Comune.

Nel capoluogo è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

2.In via eccezionale e per particolari motivi,il Consiglio Comunale può riunirsi in altra sede e differente luogo,previa tempestiva comunicazione al pubblico.

3.Il Comune tutela la sua denominazione ,che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

ART.3 GONFALONE E STEMMA

1.Il Comune ha come segni distintivi un proprio gonfalone ed un proprio stemma,secondo gli emblemi tradizionali e storicamente riconosciuti.Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali,in conformità alla normativa vigente.Il gonfalone e lo stemma rappresentano l'Annunciazione.

2.Il Comune è dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3.Il Comune ha personalità giuridica,può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

ART.4 ALBO PRETORIO

1.E' individuato nel Palazzo Civico apposito spazio ben visibile,da destinare ad Albo Pretorio segnalato al pubblico con la massima evidenza possibile,per la pubblicazione degli atti, delle deliberazioni,delle ordinanze,degli avvisi e dei manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2.Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART.5 BENI COMUNALI

1.Per il perseguimento dei propri fini istituzionali,il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. I terreni soggetti agli usi civici restano regolati dalle disposizioni delle leggi specifiche che disciplinano la materia.

3. Di tutti i beni patrimoniali e demaniali deve essere redatto un apposito inventario compilato secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

4. Il Regolamento di contabilità determina i responsabili della corretta tenuta dell'inventario e delle successive aggiunte e modifiche. L'inventario deve essere allegato al bilancio di previsione e ai conti consuntivi.

ART.6 FINALITA'

1. Il comune rappresenta l'intera comunità e ne cura, unitariamente il complesso delle istanze e degli interessi, nel rispetto delle sue caratteristiche etniche e culturali, promuovendo lo sviluppo ed il progresso.

2. Il comune promuove il benessere civile e sociale, culturale ed economico dei propri cittadini, valorizzando tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio, nei limiti delle proprie competenze. Il Comune assicura la prestazione dei servizi e la realizzazione delle opere e degli investimenti necessari per lo svolgimento dei compiti medesimi.

3. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte ed agli indirizzi del governo politico ed amministrativo della comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

4. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale per l'affermazione dei valori umani, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, sviluppando le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

5. Il Comune, secondo i principi costituzionali, tutela e promuove i diritti dei cittadini attraverso una politica amministrativa volta a rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini. Promuove la funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione. Opera per la piena occupazione dei lavoratori, per la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro abitudini e capacità professionali.

6. Il Comune promuove e valorizza le formazioni sociali, sostiene ed incoraggia lo svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle comunità intermedie, delle organizzazioni di volontariato, favorendo lo sviluppo dell'associazionismo.

7. Il Comune, in collegamento con altri enti locali, assume ed incentiva iniziative che concorrono allo sviluppo ed alla valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia, della Regione Campania, della provincia Irpina e del comprensorio cui appartiene.

8. Il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo tutela e valorizza la sua secolare tradizione nel campo commerciale, artigianale e, in particolare, dolciario e degli aspetti storici legati all'Abazia di Montevergine.

9. Il Comune riconosce, altresì, l'associazione PROLOCO.

Art.7 ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE-COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'unità Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5-02-1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 34 del

decreto legislativo n. 267 del 18-08-2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

ART.8 PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune, ai fini di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, art. 8 lett. d del Decreto Leg. vo 3/2/93, N. 29 e successive modificazioni.

L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità ad uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e dei adeguamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D. Leg. vo n. 29 del 3-02-1993, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione l'articolo concernente la nomina di detto organo. Negli organi delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

ART. 9 FUNZIONI E COMPITI

1. Il Comune ha potere di operare liberamente in tutti i campi che riguardano gli interessi della comunità locale.

2. Con riguardo agli interessi di cui non dispone, il Comune ha potere di esternalizzazione e rappresentanza nei confronti degli altri soggetti istituzionali. Con riguardo agli interessi di cui direttamente dispone, il Comune svolge funzioni politiche, normative di governo e di amministrazione.

3. L'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale è organizzato attraverso il Comune dalla Regione che, con proprie leggi, conformandosi ai principi del **decreto leg. vo n. 267/2000**, identifica nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione, gli interessi comunali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie determinate dalla legge in attuazione dell'art. 128 della Costituzione. Esercita altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 118, I e III comma della Costituzione, assumendo l'obiettivo della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

Esso esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, comprese prestazioni, servizi ed opere, precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

5. Il Comune può svolgere altresì, ai sensi del primo comma, compiti ulteriori che non siano riservati ad altri enti, purchè non limitino diritti od interessi dei cittadini, siano di interesse generale per la comunità locale e siano esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana del Partenio.

ART.10 SPECIFICAZIONE E DELIMITAZIONI DELLE FUNZIONI

1. Nel settore organico dei servizi sociali, il Comune esercita in particolare, tutte le funzioni concernenti la tutela del benessere fisico e psichico dei cittadini in un'ottica di prevenzione e di profilassi sanitaria, l'assistenza scolastica, la promozione e lo svolgimento di attività culturali, la promozione di attività ricreative e sportive.

Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

2. Nel settore organico dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, il Comune provvede alla pianificazione urbanistica, alla disciplina edilizia ed alla gestione del territorio comunale e ne promuove un assetto organico ed equilibrato, contemperandone le specificità peculiari e le vocazioni naturali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi e delle opere di preminente interesse pubblico.

3. Nel settore organico dello sviluppo economico, il Comune tutela e valorizza lo sviluppo dell'artigianato locale, disciplina le attività commerciali mediante l'adozione di piani per lo sviluppo del commercio, promuove le attività turistiche favorendo lo sviluppo delle attrezzature e dei servizi ricreativi, attua piani di insediamenti produttivi destinati alla realizzazione di impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale.

ART.11 ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE.

1. Nell'Ordinamento dei propri uffici e servizi il Comune si ispira ai caratteri della funzionalità, della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della professionalità e responsabilità, anche in relazione ai canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.

2. L'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente è rapportata all'esercizio delle funzioni, al fine da assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti istituzionali dell'Ente.

3. L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di partecipazione degli interessati al procedimento di determinazione del responsabile dello stesso e di definizione del suo termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

ART.12 POLIZIA AMMINISTRATIVA

1. Spettano al Comune, ai sensi del D.P.R. 616/1977, le funzioni di polizia amministrativa accessori o complementari alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente statuto e ripartite per settori organici.

ART.13 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E CULTURA.

1. Il Comune, nei limiti delle proprie competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a conservare e difendere l'ambiente comunale, salvaguardandolo contro ogni forma di degrado, a sviluppare le risorse territoriali, culturali ed ambientali, attuando piani, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la tutela idrogeologica, per la tutela del patrimonio boschivo e forestale e per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità di vita.

2. Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri soggetti istituzionali, il diritto della salute, con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza età.

3. Il Comune promuove lo sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali di lingua e di costume, al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile della comunità. Il Comune tiene conto del suo patrimonio storico-culturale nell'esercizio dell'attività toponomastica.

4. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile.

ART. 14 PROGRAMMAZIONE

1. In conformità a quanto disposto dagli **artt. 4 e 5 del D. Leg. vo n. 267 del 18-08-2000**, il Comune adotta la politica e gli strumenti della programmazione come metodo coordinatore della propria attività amministrativa.

2. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione secondo programmi, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale ed in modo coordinato con i livelli superiori di governo ed in particolare con la provincia, garantendo l'utilizzazione ottimale delle proprie risorse.

3. Il Comune partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani, programmi e dagli altri provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi nella propria programmazione socio-economica e pianificazione territoriale.

4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

ART. 15 PARTECIPAZIONE , INFORMAZIONE E ACCESSO.

1. Il Comune individua nell'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente il momento qualificante della propria autonomia, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

2. Il Comune promuove interventi per garantire pari opportunità sociale ai cittadini, alle minoranze, agli stranieri regolarmente soggiornanti. Garantisce il rispetto delle minoranze e orienta la propria attività al superamento di ogni tipo di discriminazione. Riconosce il pluralismo delle forme di aggregazione culturali e/o religiose.

Il Comune recepisce i principi indicati nella Carta Europea e favorisce l'integrazione degli stranieri ispirandosi ai principi della solidarietà.

Il Comune garantisce ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti pari opportunità. Per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica locale il Comune assicura un'adeguata informazione, promuove consultazioni su iniziative e questioni di specifico interesse, tramite la distribuzione di questionari, lo svolgimento di sondaggi e/o incontri.

I cittadini dell'unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono legittimati al pari dei cittadini del Comune a presentare istanze, petizioni e proposte al fine di promuovere e sollecitare interventi per la migliore tutela dei loro interessi.

3. Il Comune valorizza e promuove la partecipazione popolare alla politica amministrativa dell'Ente, attraverso appositi istituti quali le libere forme associative, gli organismi di partecipazione, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, le istanze, le petizioni

e proposte, la consultazione, l'azione popolare, l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie degli stessi. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblici e devono essere motivati siano essi negativi o di accoglimento. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. il Comune si conforma al principio di pubblicità in ogni fase del procedimento, salvo le deroghe previste e disciplinate dal regolamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

5. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare ai cittadini l'effettività della partecipazione alla vita politica ed amministrativa.

6. il Comune nomina commissioni e consulte dello sport, degli anziani e per le problematiche giovanili.

ART.15 BIS i DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, c.2 della legge 212 del 27-07-2000, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

2. Il Comune adegua gli atti normativi ai principi dettati dalla legge 212/2000. Assume idonee iniziative volte a consentire l'effettiva conoscenza degli atti da esso emanati in materia tributaria, informandone i contribuenti tempestivamente e mettendo a loro disposizione istruzioni, regolamenti e quanto altro occorra perché gli stessi possano adempiere alle obbligazioni tributarie in modo agevole e puntuale.

3. Ai contribuente non possono essere richiesti documenti in possesso dell'Amministrazione.

4. Gli atti dell'Amministrazione in materia tributaria devono indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
b) l'organo o l'autorità presso cui è possibile promuovere il riesame dell'atto;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

5. Ciascun contribuente può presentare istanze scritte di interpello, cui l'Amministrazione risponde per iscritto entro centoventi giorni.
Se l'amministrazione non risponde entro il suddetto termine si intende che concorda con l'interpretazione prospettata dall'istante.
L'Amministrazione può rispondere collettivamente quando l'istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti.
La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

ART.16 COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI –vedi art.2,c.2 della legge 265/99.

1. Il Comune nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo, attua idonee forme di cooperazione, collaborazione ed associazione, con soggetti pubblici e privati ed in particolare con altri Comuni e prioritariamente con quelli contermini e facenti parte dello stesso ambito territoriale, con la Comunità Montana e con la Provincia, al fine di svolgere ed organizzare in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per definire ed attuare in maniera integrata con altri soggetti pubblici, opere, interventi o programmi di intervento.

2. I rapporti intersoggettivi del Comune con gli altri soggetti del sistema delle autonomie locali, sono informati ai principi di equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART.17. ATTIVITA' DEL COMUNE

1. Nello svolgimento della propria attività, il Comune determina liberamente i contenuti degli atti da adottare, osservando per quanto concerne i provvedimenti di carattere imperativo esclusivamente le norme poste in modo esplicito dalla legge e dai regolamenti.

2. Eccettuato i casi per i quali la legge ed i regolamenti richiedono l'osservanza di limiti o prescrizioni particolari, gli atti del Comune sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purchè non siano pregiudicate la ragionevolezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbano essere tenuti presenti nel caso concreto.

3. Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, anche in conformità allo spirito ed alla lettera della legislazione antimafia.

4. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di semplicità delle procedure, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria e, in particolare, per le esigenze dell'attività conoscitiva.

ART.18-SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini ed obiettivi di rilevanza sociale ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale.

2. Il Comune per l'impianto e l'esercizio dei servizi pubblici locali che non possano essere esercitati in economia, può potenzialmente disporre in base a valutazione comparativa di convenienza economico-operativa e sociale, effettuata dal Consiglio Comunale:

-la costituzione di aziende speciali per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

-la partecipazione a società per azioni **o a responsabilità limitata** a prevalente capitale **pubblico locale**, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti anche privati;

-la costituzione di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;

-la stipulazione di apposita convenzione con altri **enti locali** interessati alla gestione associata e consortile del servizio;

-la concessione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche ed opportunità sociale;

-apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;

-la partecipazione a consorzi di cui all'art. 31 del Decreto leg.vo n. 267/2000.

3. Per la gestione dei singoli servizi pubblici locali, il Comune provvede con appositi regolamenti, che ne disciplinano le modalità ed i profili organizzativi- e funzionali.

ART.18 BIS STRUTTURE E SERVIZI

1.Il Comune assicura ai cittadini l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune. Adotta strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione,volto a valutare l'efficienza,l'efficacia e i risultati della prestazione. Consulta i cittadini e le loro associazioni,al fine di valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e garantisce agli stessi il diritto di partecipazione al controllo di qualità.

ART.19 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1.Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali,dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale,approvando lo statuto e la costituzione di istituzioni,organismi strumentali per l'esercizio di servizi sociali,dotati di sola autonomia gestionale.

2.Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

- A) il Consiglio di Amministrazione,i cui componenti sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale;
- B) Il Presidente nominato dai componenti del Consiglio di Amministrazione nel proprio seno;
- C) Il Direttore ,al quale compete la responsabilità gestionale.

3.L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART.20 COMMISSIONI CONSILIARI

1.Il Consiglio Comunale organizza di norma ,i propri lavori attraverso commissioni consiliari.

2.Le Commissioni sono costituite,con delibere consiliari, in modo da non alterare la rappresentanza proporzionale tra i gruppi,e comunque garantendo ,anche con il ricorso al voto plurimo,la presenza di ogni gruppo in ciascuna commissione.

3.Il regolamento determina:

-il numero delle commissioni e le materie a ciascuna attribuite per comparti organici di competenze;

-le modalità di elezione del Presidente,la periodicità e la pubblicità delle sedute;

-le procedure per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;

-le forme ed i termini,con la previsione del silenzio-assenso,per l'esternazione dei pareri per i quali la pronuncia preventiva sia prevista come obbligatoria dal regolamento;

-i metodi , i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi,indagini,ricerche ed elaborazioni di proposte,nonché per l'esercizio della funzione di verifica di efficacia delle deliberazioni del consiglio e della giunta e di controllo politico sugli atti dell'Amministrazione;

-le modalità per la convocazione a riferire per il Sindaco e gli assessori ed i rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni,nonché quelle di rapporto con le strutture burocratiche del Comune;

4.Gli atti assunti dalla Giunta in esecuzione di indirizzi consiliari sono comunicati alla presidenza della commissione competente nel merito e su di essi,con voto della maggioranza dei membri assegnati,può essere richiesto l'esame del Consiglio per la verifica di conformità agli indirizzi espressi.

5.Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associati e di forze sociali,politiche ed economiche.

6.Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7.Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri,può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

8.Le commissioni predette sono costituite in modo da non alterare la rappresentanza proporzionale tra i gruppi e,comunque, garantendo anche con il ricorso al voto plurimo, la presenza di ogni gruppo.

9.Nella prima seduta della Commissione,convocata dal componente più anziano di età,entro dieci giorni dalla nomina della stessa,si procede all'elezione del Presidente ,a maggioranza assoluta dei componenti.**La presidenza deve essere attribuita a un componente delle minoranze consiliari.**

10.I componenti delle Commissioni di cui al primo comma possono accedere a tutti gli atti in possesso del Comune nelle materie oggetto di indagine,senza vincolo di segreto d'ufficio,avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa dell'Ente.

11.Entro sessanta giorni dalla nomina la commissione deve relazionare al Consiglio Comunale che assumerà le definitive determinazioni.

ART.21.COMMISSIONI NON PERMANENTI

1.Il Consiglio Comunale può costituire a maggioranza assoluta dei componenti commissioni speciali di studio e proposta,con la possibilità di componenti estranei al Consiglio Comunale. Le predette commissioni devono essere costituite con le modalità stabilite dall'art. 20,c.2 ,del presente statuto,per quanto applicabili.

2.La delibera istituiva,oltre a fissare scopi e durata ne determina la composizione e la presidenza e ne stabilisce le modalità di funzionamento,estendendo a queste, per quanto applicabili,le norme regolamentari previste per le commissioni consiliari.

ART.22 TUTELA DELLE MINORANZE.

1.Le minoranze consiliari sono individuate nei consiglieri che sono risultati minoranze nelle consultazioni elettorali.

2.Il regolamento tutela il diritto delle minoranze alla proposta,al controllo politico sugli atti della maggioranza,alla possibilità di pubblicizzare convenientemente le proprie iniziative e giudizi.

3.Il regolamento garantisce altresì ,in caso di contingentamento dei tempi di discussione in aula,che le minoranze,indipendentemente dalla loro consistenza,abbiano riconosciuti spazi adeguati.

4. Il regolamento ne tutela infine l'autonomia nella nomina di propri rappresentanti, anche attraverso meccanismi di voto separato.

ART.23 RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

1. Nei settori indicati dall'art. 11 della legge 31-01-1994, n.97 il Comune può delegare alla Comunità Montana la gestione di servizi pubblici e lo svolgimento di funzioni proprie.

2. L'affidamento avviene mediante deliberazione di Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale saranno determinate d'intesa con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

ART. 24 NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto con delibera consiliare con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale ed a scrutinio segreto.
2. Se dopo due votazioni, da tenersi in sedute diverse del Consiglio Comunale entro il termine di 30 giorni dalla prima, non si ottiene il voto favorevole della maggioranza suddetta, il difensore civico è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico deve essere in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollenti.
4. Il difensore civico resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta. Può essere revocato con voto del Consiglio adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale, quando sussistano gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. A disposizione delle attività del difensore civico il Comune struttura un apposito ufficio.
6. A tale istituto spetta un adeguato sostegno finanziario per le spese che la giunta comunale autorizzerà in via preventiva.
7. Il consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico; in caso di vacanza dell'incarico la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

ART. 25 PECULIARITA' E COMPITI

1. Compito del difensore civico è quello di segnalare ad istanza dei cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico può effettuare dette segnalazioni anche di propria iniziativa.

ART. 26 INELEGGIBILITA'

1. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico coloro che si trovano nella condizione di non eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

ART. 27 RAPPORTO CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il difensore civico invia relazioni, oltre che ai cittadini interessati alle varie azioni del suo ufficio, al Sindaco per le opportune determinazioni ed alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo.
2. Relaziona annualmente al Consiglio Comunale entro il 31 marzo in via programmatica ed entro il 10 ottobre in via consuntiva.
3. Al difensore civico spettano di diritto le copie delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale.

Aart. 28 MODALITA' E PROCEDURE DI INTERVENTO

1. Le modalità e le procedure di intervento del difensore civico vengono disciplinate dal Regolamento.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART.29.ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

1.Sono organi necessari di governo del Comune il Consiglio Comunale,la Giunta ,il Sindaco.
Il Sindaco e gli Assessori costituiscono collegialmente la Giunta.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE SEZIONE I

ART.30 I CONSIGLIERI COMUNALI

1.Le norme relative al sistema di elezione, alla durata in carica ,al numero ed ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge.

2.Il Consiglio rimane in carica sino alle elezioni del nuovo,limitandosi,dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali,ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione,**ovvero,in caso di surrogazione,non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione**

3.I Consiglieri Comunali esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.Ciascun consigliere rappresenta il territorio e la popolazione dell'intero Comune,alla quale costantemente risponde.

4.I consiglieri Comunali nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali.La loro condizione e posizione giuridica è oggetto di riserva di legge statale. I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive negli organismi comunali hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato,fruendo di aspettative e permessi,nonché di percepire indennità ed i rimborsi di spese.

5) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco,che provvede anche alla sua convocazione. Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

ART.31 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

1.I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio e possono presentare interrogazioni,interpellanze e mozioni,secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

2.Il Sindaco o l' assessore da questi delegato risponde, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra formale istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

3.L'interrogazione o istanza di sindacato ispettivo deve essere redatta nella forma scritta e consegnata al protocollo dell'Ente. I trenta giorni,di cui al comma precedente, decorrono dalla data di protocollo dell'interrogazione o dell'istanza.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni o istanze nel corso delle sedute consiliari.

Il Sindaco o l'assessore delegato trasmette la risposta mediante raccomandata postale. Per il computo dei trenta giorni fa fede il timbro postale.

4.Qualora nei trenta giorni successivi alla data di presentazione dell'interrogazione o dell'istanza viene convocata una seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco o l'assessore delegato deve rispondere all'interrogazione o all'istanza per iscritto nel corso di tale seduta;

sia l'interrogazione o istanza che la risposta fornita dal Sindaco devono essere allegate al verbale consiliare.

5..Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni e notizie in loro possesso. In particolare devono essere depositati e messi a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.

6.Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dall'apposito regolamento interno del Consiglio Comunale,che può limitarlo soltanto a tutela della funzionalità e del buon andamento degli uffici dell'Ente. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART.32 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1.I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

2.I Consiglieri Comunali che senza giustificato motivato non intervengono a **tre sedute consecutive** sono dichiarati decaduti.

3.Il Sindaco notifica all'interessato la proposta di decadenza,garantendo al Consigliere un termine non inferiore a dieci giorni per far valere,in forma scritta ,le eventuali cause giustificative.Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente. La deliberazione deve essere,nel giorno successivo a quello di adozione,depositata nella segreteria comunale e notificata, entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.

ART.33.DIMISSIONI

1.Le dimissioni dalla carica di consigliere ,indirizzate al Consiglio,devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione.Possono essere presentate anche verbalmente nel corso di una seduta consiliare.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio,entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.Non si fa luogo alla surroga qualora,ricorrendone i presupposti,si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

ART.34 CONSIGLIERE ANZIANO E GRUPPI

1.IL Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi **dell'art. 73 del Dec.Leg.vo n. 267/2000,con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco,proclamati consiglieri,ai sensi del medesimo art. 73,c.11.**

2.I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi.

Art. 35 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune,rappresenta unitariamente la collettività comunale,ne determina l'indirizzo politico ed amministrativo controllandone l'attuazione ed adotta gli atti fondamentali tassativamente indicati dall'art. **art. 42,c.2 del decreto Leg.vo n. 267/2000.**

2.La competenza del Consiglio è sempre e soltanto quella di dettare indirizzi e formulare indicazioni di carattere generale che spetta all'organo esecutivo di attuare,attraverso programmi che devono essere deliberati dal Consiglio stesso,possibilmente all'inizio dell'anno.

3.Gli atti fondamentali del Consiglio estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale,devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere,la destinazione delle risorse e la determinazione degli strumenti necessari all'azione da svolgere,tendendo sempre a perseguire il più stretto raccordo possibile con la programmazione provinciale,regionale e statale.

4.L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi.La Giunta Comunale può adottare deliberazioni in via d'urgenza attinenti alle variazioni di bilancio,da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 36 REGOLAMENTO INTERNO

1.Il consiglio Comunale adotta a maggioranza assoluta un regolamento interno per disciplinare analiticamente la propria organizzazione ed il proprio complessivo funzionamento per le fattispecie non regolate dalla legge.Si uniforma comunque ai principi contenuti nel presente capo.

2.Il Regolamento interno,al quale possono essere apportate modifiche con la maggioranza di cui al comma precedente,disciplina in particolare,**le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.Il Regolamento indica,altresi,il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente,senza computare a tal fine il Sindaco.Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al Consiglio,dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, servizi,strutture,attrezzature e risorse finanziarie.**

Il Regolamento disciplina,infine,la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART.37 PRIMA ADUNANZA

1.La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco neoeletto e dallo stesso convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2.Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Comunale,prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,effettua la convalida dei consiglieri eletti.

3.La seduta è pubblica ed i consiglieri della cui ineleggibilità o incompatibilità si discute possono partecipare alla seduta ed alla votazione.

4.Nella stessa seduta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta e **presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.**

5. Nella prima seduta il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale,ai sensi dell'art.12 e seguenti del decreto del presidente della repubblica n. 223 del 20 marzo 1967.

ART.38 SESSIONI CONSILIARI

1.Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie,straordinarie e d'urgenza.Le sessioni ordinarie si possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno.

2. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART.39 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono, convocate dal Sindaco o da chi ne fa le veci mediante avvisi scritti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Gli avvisi per le sessioni ordinarie devono essere consegnati ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima dello stesso termine.

3. Nei casi di urgenza basta che gli avvisi siano consegnati almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

4. La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del Consigliere eletto nell'ambito del territorio comunale, deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale. Per i consiglieri comunali residenti fuori il Comune è d'obbligo dare il recapito nell'ambito del Comune per le notifiche e comunicazioni.

5. Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la prima sia stata dichiarata deserta.

6. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca tempestivamente il Consiglio per la trattazione di atti obbligatori per legge, soggetti a scadenze perentorie, ovvero oggetto di esplicita diffida da parte dell'autorità di controllo.

ART 40 VALIDITA' E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle riunioni di prima convocazione deve intervenire la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. Per la validità delle riunioni di seconda convocazione deve intervenire almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare al tal fine il Sindaco.

2. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi in cui debbono essere segrete previsti dal Regolamento interno e comunque eccezionalmente, quando le deliberazioni comportano apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata può deliberare di non ammettere il pubblico.

.3. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui il Consiglio esercita le proprie funzioni ed attività.

ART.41 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

ART.42 ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette

alla sua amministrazione e vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire incarichi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART.43 PRESENZE NEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute, dirige e modera la discussione nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine della seduta, indice e proclama i risultati delle votazioni, fa osservare il regolamento interno. Il Presidente può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART.44 VOTAZIONE-VERBALIZZAZIONE

1. Le votazioni per le deliberazioni vengono svolte generalmente a scrutinio palese ed, eccezionalmente, a scrutinio segreto, nei casi specificamente previsti dal Regolamento.

2. Per ogni seduta viene redatto, a cura del segretario comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale deve contenere le deliberazioni assunte con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei Consiglieri intervenuti. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Il processo verbale viene letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva, ed è sottoscritto dal Sindaco-Presidente (o chi lo sostituisce) e dal segretario verbalizzante.

4. Il Regolamento stabilisce:

A) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

B) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART.45 SCIoglimento DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, quando si verifichino le ipotesi contemplate dall'art. **141 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le procedure ivi indicate.**

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART.46 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107 del D.Leg.vo n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che, non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento, previste dalle leggi o dal presente Statuto.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

E' competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio..

ART.47 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta assicurando la presenza di entrambi i sessi ove possibile.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da **quattro** assessori, tra cui un vice-Sindaco.

3. Il Sindaco può nominare gli assessori tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art.48-REQUISITI DEL VICE-SINDACO E DELL'ASSESSORE

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottato ai sensi dell'art. 59 del decreto leg.vo n. 267/2000.

In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, il Sindaco viene sostituito dall'assessore più anziano di età.

Se il vicesindaco è anche consigliere comunale, spetta al lui di sostituire il Sindaco assente o temporaneamente impedito anche nelle funzioni di Presidente del Consiglio.

Nel caso in cui il vicesindaco non dovesse essere stato scelto tra i consiglieri comunali, fungerà da Presidente del Consiglio il Consigliere anziano tra i presenti.

ART.49 DURATA IN CARICA

1. La Giunta dura in carica per un periodo di **cinque** anni, salvo cessazione anticipata per una delle cause contemplate dalla vigente normativa.

2. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ART.50 SURROGAZIONI E DIMISSIONI

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione che deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione.

3. Gli assessori decadono dalla carica qualora si verificano le cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale.

4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altre cause provvede il Sindaco entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART.51.REVOCA DEGLI ASSESSORI

Il Sindaco può revocare uno o **più** Assessori,dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

2.L'atto di revoca deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario e va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva unitamente al nominativo/i del nuovo/i assessore/i.

ART.52MOZIONE DI SFIDUCIA

1.Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni della stessa.

2.Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia **votata** per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

3.La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati,**senza computare a tal fine il sindaco**,e deve essere adeguatamente motivata.

4.La mozione deve essere depositata presso la Segreteria Comunale e deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Alla convocazione e presidenza dell'adunanza del Consiglio provvede il Sindaco.

5.L'approvazione della mozione di sfiducia comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART.53 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1.L'attività della Giunta Comunale è informata al principio della collegialità.

2.Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

ART.54 SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1.La Giunta Comunale è convocata informalmente e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci,che formula l'ordine del giorno della seduta.

2.La Giunta delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3.Alle sedute della Giunta può partecipare senza diritto al voto il revisore dei conti.

4.Le sedute della Giunta non sono pubbliche,salvo diversa decisione della Giunta stessa,con riferimento ad affari particolari.

5.I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.55 DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1.La Giunta in caso d'urgenza,sotto la propria responsabilità,può prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2.L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare,deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3.Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi,a pena di decadenza.

4.Il Consiglio ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta,adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modifica

CAPO III

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART.56 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1.Tutte le deliberazioni comunali del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio,nella sede del Comune per quindici giorni consecutivi,salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

ART.57 ESECUTIVITA'

1.Le deliberazioni non soggette a controllo **necessario o non sottoposte al controllo eventuale di cui all'art.127 del Dec.leg.vo n. 267/2000** diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

2.Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili,con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART.58 INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO ex art. 58

1.Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Comune si esercita esclusivamente sullo Statuto dell'Ente,sui regolamenti di competenza del Consiglio,esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio,sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,adottate o ratificate dal Consiglio,sul rendiconto della gestione.

2.Le deliberazioni soggette a controllo necessario di legittimità sono trasmesse a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione.

3.Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate,quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate,entro dieci giorni dall'affissione all'Albo,quando le deliberazioni riguardino:

- a)appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;**
- b)dotazioni organiche e relative variazioni;**
- c)assunzione di personale.**

ART.59.COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. Copia di dette deliberazioni devono essere messe tempestivamente a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio di segreteria del Comune, ai fini dell'esercizio dell'iniziativa per l'eventuale richiesta di sottoposizione al controllo ex art. 127 del D. Leg. vo n. 267/2000.

I consiglieri possono, inoltre, richiedere tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori giuntali, oltre al diritto di accesso che loro compete.

CAPO IV

II SINDACO

ART. 60 NOMINA E FUNZIONI

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni indicate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale. In tale veste rappresenta l'Ente e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge statale (servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare). Il Sindaco è organo locale di protezione civile.

4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale del supporto degli uffici e della collaborazione del segretario comunale.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 61 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data e svolgendo un ruolo di impulso e di direzione nei confronti di entrambi;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti, anche a mezzo degli assessori, limitandosi al ramo al quale ciascuno è preposto;

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attore che convenuto;

f) provvede a far osservare il presente Statuto e i Regolamenti comunali;

g) adempie alle altre attribuzioni conferitegli oltre che dal presente Statuto dalle leggi e dai regolamenti comunali;

h) provvede nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

i) indice la conferenza dei servizi;

l) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

m)Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

n)Entro il termine fissato dal presente Statuto,il Sindaco,sentita la Giunta,presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 61 bis LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE.

1.Il Sindaco definisce,con la collaborazione degli Assessori,le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta ,sentita la Giunta, al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2.Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche,mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e mediante la formulazione delle indicazioni,emendamenti,integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

3.Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.

I Consiglieri,entro i cinque giorni precedenti la seduta consiliare ,possono presentare proposte di modifiche e/o integrazioni,sotto forma di emendamenti.

Le linee programmatiche,unitamente agli eventuali emendamenti,sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4.La medesima procedura si applica nel corso del mandato amministrativo,ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

5.Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e di riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

6.l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo sono sottoposti a verifica consiliare,nella seduta di approvazione del rendiconto della gestione. A tal fine il Sindaco relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

ART.62 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1.Il Sindaco,in qualità di Ufficiale di governo,adempie alle attribuzioni di cui all'art. **54 del Decreto leg.vo n.267 del 18-08-2000** nei servizi di competenza statale ed in particolare adotta,verificandosene i presupposti di fatto e di diritto i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene avvalendosi degli uffici e dei servizi comunali. Tali provvedimenti, emanati nel rispetto delle norme costituzionali e dei diritti generali dell'ordinamento giuridico, devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia,necessariamente limitata nel tempo,non può superare il periodo in cui perdura la necessità stessa.Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del periodo a cui si intende ovviare.Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

2.Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco,quale autorità sanitaria locale,assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Art.63 ORDINANZE ORDINARIE

1.In attuazione di disposizioni contenute in leggi e regolamenti comunali,il Sindaco emette ordinanze ordinarie.

2.Le ordinanze devono avere la forma scritta ed essere notificate agli interessati a mezzo di messo comunale.

ART.64 DIMISSIONI-IMPEDIMENTO-RIMOZIONE

1.In caso di **rimozione**,impedimento permanente ,decadenza o decesso del Sindaco,la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.Fino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.Nel caso in cui il Vice-Sindaco sia stato nominato tra cittadini non facenti parte del Consiglio le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere anziano tra i presenti..

2.Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3.Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco,nonché della Giunta Comunale.

TITOLO III REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

ART.65 REVISORE DEI CONTI

1.Il consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il revisore dei conti scelto tra:

- a)gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- b)gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti all'Albo dei ragionieri

2.Per il revisore dei conti valgono le ipotesi di incompatibilità previste dal comma 1,art.2399 del codice civile,intendendo per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente locale. Non possono essere nominati revisori dei conti coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità prevista **dall'art.236 del Decreto leg.vo n. 267/2000**, nonché dal regolamento comunale di contabilità:

3.Il revisore dei conti dura in carica tre anni,non è revocabile,salvo gravi inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.

4.lo stesso è estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali,assumendo funzioni di controllo giuridico-contabile,ausilio e di consulenza economica-finanziaria.

ART.66 PREROGATIVE DEL REVISORE

1.Il revisore dei conti ha diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell'Ente,oltre che di forme di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica.Egli,nell'esercizio delle sue funzioni ispettive,può accedere a tutti gli atti,documenti e notizie,di cui è in possesso l'Amministrazione senza limite del segreto d'ufficio.

2. Il revisore dei conti può assistere e partecipare, senza diritto al voto e a titolo consultivo, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale e può essere sentito dagli stessi organi, in apposite audizioni, con particolare riferimento alle materie economiche, finanziarie e contabili.

ART.67 FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti in conformità alle disposizioni del **Decreto legislativo n. 267/2000** e del Regolamento comunale di contabilità:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con un ruolo di consulenza tecnica-contabile (particolarmente per quanto attiene ai programmi, piani finanziari, bilanci) con speciale riferimento alle competenze di cui **all'art.42 del decreto legislativo n. 267/2000**;
 - b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità dell'intera gestione contabile e finanziaria dell'Ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interna dell'Ente stesso nonché all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - d) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nell'ambito dei metodi contabili di legge e di quelli adottati dall'Ente all'interno dei propri sistemi organizzativi e di programmazione gestionale, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, che contiene anche rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) provvede alle verifiche di cassa di cui all'**art.223 del decreto leg.vo n. 267/2000**, nonché a quanto previsto dal regolamento di contabilità;

2. La consulenza tecnica-contabile del revisore dei conti nei confronti degli organi comunali, ed in particolare del consiglio in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente, è espletata attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.

3. A supporto e a completamento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dal **decreto legislativo n. 267/2000**, gli organi comunali nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, favoriscono la collaborazione con il revisore dei conti, demandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e la determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell'Ente, prevedendo anche la partecipazione diretta dell'organo di revisione alle funzioni inerenti il controllo di gestione e di efficacia dell'attività svolta, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi;

4. Il revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.

ART.68 REGOLAMENTO

1. Le norme regolamentari disciplinano gli ulteriori aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo della società per azioni e del presente Statuto;

2. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato accordo operativo e funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

3. Il Regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono altresì disciplinate attraverso il regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 69 PERSONALE DIPENDENTE

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, **l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.**

2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D. Leg. vo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:

- a) i poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- b) i criteri di individuazione dell'adeguata dotazione della pianta organica;
- c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;
- d) l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio stesso.

3. La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale, si articola nelle seguenti aree: 1) tecnica; 2) contabile; 3) amministrativa.

Le aree predette saranno articolate in settori operativi comunque coordinati e diretti dai responsabili delle aree stesse:

4. Il personale è organizzato in base ai principi della responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione e mobilità operativa.

5. Il metodo di lavoro di norma è quello di gruppo ed è improntato alle interdisciplinarietà ed alla partecipazione collegiale.

ART. 70 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 108 del Dec. Leg. vo n. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Leg. vo n. 267/2000, il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario, inoltre:

- a)partecipa con funzioni consultive,referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b)esprime il parere di cui all'art. 49 del Decreto leg.vo n. 267/2000,in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
- c)può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d)esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- e)esercita le funzioni di direttore generale,nell'ipotesi dall'art. 108,c.4 del Decreto leg.vo n. 267/2000.

5.Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi ,ai sensi del Decreto leg.vo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.71 ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DELLE AREE

1.Le funzioni e i compiti,i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta proposizione o rimozione dei responsabili delle aree comunali ,nonché la relativa dotazione di posti e l'organizzazione degli uffici e servizi sono disciplinate dal regolamento organico del personale.

2.I responsabili delle aree, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate,agiscono in piena autonomia tecnica,contabile,di decisione e di direzione secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti,dal **Decreto leg..Vo n. 267/2000** e dal D.Leg.vo n. 29/93.

3.I responsabili delle aree rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità,quantità, tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze,della buona conservazione del materiale in dotazione.

4.Spettano,inoltre, ai funzionari direttivi responsabili tutti i compiti,compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che le leggi ed il presente statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente.

ART.72 PARERI PREVENTIVI

1.I pareri di regolarità tecnica e contabile,cui sono tenuti rispettivamente il responsabile del servizio interessato e quello del servizio di ragioneria,**ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000**,devono essere espressi formalmente ed inseriti o riportati nella deliberazione.

2.Nel caso in cui il Comune non abbia il funzionario responsabile del servizio, il parere è espresso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze.

ART.73 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

1.L'organizzazione strutturale del Comune è di tipo funzionale,modulata sull'attività per obiettivi.

2.Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare la flessibilità e la elasticità delle strutture con un lavoro non per singoli atti ,ma in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.

3.L'organizzazione strutturale deve essere aperta ed integrata secondo la logica unitaria del programma di attività. A tal fine,il regolamento prevede e disciplina il coordinamento operato dal Sindaco di concerto con il Segretario Comunale **o con il direttore generale, se nominato.**

4.L'amministrazione per atti è residuale ed impronta solo quei servizi che non possono essere organizzati per progetti,programmi ed obiettivi.

5.Nel caso in cui la Regione si avvalga degli uffici e del personale comunale per l'esercizio delle funzioni amministrative,deve essere determinato il costo del servizio da porre integralmente a carico della Regione.

6.L'organizzazione del lavoro è articolata sull'analisi e sulla individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro ottimali e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

TITOLO V PARTECIPAZIONE DEL POPOLO E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Art.74 PRINCIPIO PARTECIPATIVO

1.Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini al governo politico ed amministrativo della comunità.

2.Il comune assume come principio fondamentale della sua azione la libera consultazione dei cittadini ,particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi,predisponendo a tal uopo campagne sociali.Per le modalità organizzative si invia all'apposito regolamento.

3.Il Comune assume come momento fondamentale della propria azione amministrativa la pubblicità dei suoi atti. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

4.Il Comune valorizza il contributo della cittadinanza attiva garantendo ai cittadini il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione attraverso gli istituti delle istanze,istituzioni,proposte.

5. Il Comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Decreto leg.vo n. 267/2000 la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati,mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di apposite schede riassuntive.

ART.75 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1.Il Comune valorizza con ausili di tipo organizzativo strutturale e finanziario le libere forme associative ovvero ogni forma di aggregazione sociale di gruppo,di comunità,con o senza personalità giuridica che faccia capo a libero associazionismo.Esso privilegia tra le altre le organizzazione di volontariato e le associazioni locali che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie,scientifiche,culturali,religiose,di promozione sociale e civile,di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico locali.

2.La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune avviene mediante idonee forme di incentivazione e, in particolare la concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposite convenzioni.La concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Comune delle forme di un apposito regolamento,dei criteri e delle modalità a cui il Comune deve attenersi.

3.AI fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione,il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore degli enti locali e

delle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere, localmente notorie e rappresentative.

4. Il Comune registra in apposito albo, previa istanza degli interessati e per fini di cui ai precedenti commi, le libere forme associative che operano nel territorio comunale. Il Comune garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART.76 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione della cosa pubblica locale, di consulte, di comitati e commissioni, a condizione che la loro organizzazione statutaria sia disciplinata su base democratica. A tal fine questi organismi, promossi dal Comune mediante idonee iniziative, possono essere rappresentativi sia di una parte della comunità stanziata su una certa parte del territorio, sia nel mondo dell'associazionismo in genere, dei cittadini ricompresi in una determinata fascia di età delle categorie produttive del mondo sindacale, delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale.

2. In particolare il Comune favorisce la costituzione di consulte democratiche, comitati, conferenze comunali di settore, disciplinandone con appositi regolamenti la composizione su base paritaria e rappresentativa.

3. Gli organismi di partecipazione esercitano una funzione consultiva su tutte le questioni di rilevante interesse, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici, la programmazione ed i provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti la scuola, la cultura, i servizi sociali ed assistenziali, gli impianti sportivi, il commercio, i campi giochi e il verde pubblico, i beni demaniali. I pareri degli organismi di partecipazione sono definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento. Gli organismi di partecipazione possono presentare interrogazioni al Sindaco su questioni generali e particolari.

ART.77 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina sia il procedimento di formazione degli atti e negozi giuridici afferenti l'attività amministrativa dell'Ente sia i procedimenti speciali per materie particolari.

2. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi collettivi o diffusi, prevede l'intervento partecipativo degli interessati, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti relativi al procedimento e la presentazione di memorie scritte, contenuti, valutazioni, deduzioni, considerazioni e proposte che siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

3. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento stesso a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, che debbano intervenire perché dal provvedimento potrebbe derivare pregiudizio, mettendo a disposizione la relativa documentazione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni, di adottare, se necessario, i provvedimenti cautelari.

4. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il Comune deve dare tempestivamente notizia dell'avvio dello stesso, con una preventiva ed articolata informazione, ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, ed alle

associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

5. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

ART.78 COLLABORAZIONE DEI CITTADINI-ATTI-CONTRATTI

1. Al fine di evitare controversie e senza recare pregiudizio a diritti dei terzi e mai in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento porta a concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati, stipulati per atto scritto a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate.

2. Tali accordi sostitutivi del provvedimento sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibile anche se le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ART.79 CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei propri cittadini chiamandoli di volta in volta ad esprimere mediante strumenti idonei a conoscere il loro orientamento e con procedimento di carattere informale, sugli indirizzi politici ed amministrativi della vita comunale e sulle questioni di rilevante interesse sempre che riguardino materia di esclusiva competenza locale. La consultazione popolare si configura come un sistema di indagine e di inchiesta di sondaggio di opinioni anche non formalizzate, da parte del Comune secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione, attraverso questionari, attraverso strumenti statistici e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

2. In particolare il Comune consulta, anche su loro richiesta, i sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni delle cooperazione, i gruppi di lavoro, le associazioni studentesche, le categorie ed i settori e le altre formazioni economiche, sociali e produttive operanti nel territorio comunale in grado di offrire un contributo, in ragione della loro esperienza, qualificazione e rappresentatività. A tal fine, il Consiglio e la Giunta possono disporre apposite audizioni ed indire periodicamente conferenze comunali e conferenze di servizi su questioni di particolare rilievo locale. La consultazione può essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

3. I soggetti consultati, oltre ad esprimere parere sulle questioni oggetto della consultazione, possono avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire la eventuale sospensione di un procedimento amministrativo. In ogni caso, le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale.

ART.80 ISTANZE

1.I cittadini ,le associazioni, ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2.La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal Sindaco o dal suo segretario o dal dipendente responsabile,a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.

3.Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento,il quale prevede i tempi,la forma della risposta,nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza,escludendo la limitazione di tale diritto sulla base della richiesta di un quorum per l'ammissibilità.

ART.81 PETIZIONI

1.Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi comunali per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2.Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi e le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone la archiviazione qualora non ritenga di aderire alle indicazioni contenute nella petizione.

3.In ogni caso il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato,pubblicizzato adeguatamente e comunicato al soggetto proponente.

4.La petizione è esaminata entro 30 giorni dalla presentazione.

5.In caso di mancato rispetto del termine la petizione è iscritta automaticamente all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva.

6.Per l'ammissibilità della petizione è richiesta la firma di almeno 1/10 **dei cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.**

ART.82 PROPOSTE

1.I cittadini con istanza sottoscritta da almeno un decimo **dei cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età** possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 15 giorni dal ricevimento all'organo competente,corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati ,dell'attestazione della relativa copertura finanziaria,nonché dall'istruttoria dell'assessore al ramo.

2.L'organo competente (se il Consiglio,tramite la commissione consiliare di merito; se la Giunta tramite l'assessore al ramo),deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.

3.Tra l'Amministrazione Comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4.Si applicano alle proposte i commi 4 e 5 dell'articolo precedente.

ART.83- ASSEMBLEE POPOLARI

1. Il Sindaco, per decisione dello stesso Consiglio Comunale, o di sua iniziativa, o su richiesta di un terzo dei consiglieri comunali, o di un terzo degli elettori del Comune, può indire assemblee popolari di consultazione dei cittadini, dei capifamiglia, su argomenti di particolare rilievo per la collettività ed in circostanze di carattere straordinario.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite da apposito regolamento.

ART.84 INFORMAZIONE E ACCESSO

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa dei suoi organi, anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e di comunicazione, oltre che avvalendosi dei mezzi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, salvo quelli sottoposti a limiti di divulgazione, secondo le modalità e le norme di organizzazione stabilite dal Regolamento, ottenendo, in particolare, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti, provvedimenti che comunque li riguardano.

3. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, ad estrarre copie degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

4. Il Comune esemplifica la modulistica, riducendo la documentazione richiesta a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15

TITOLO VI RAPPORTI TRA COMUNI E ALTRI ENTI

ART.85 RAPPORTI TRA LE AUTONOMIE LOCALI

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa al principio della cooperazione e della collaborazione, oltre che al principio associativo, con le altre autonomie locali, sia di pari livello, sia di livello superiore.

2. In particolare, il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province, ai fini di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo.

3. Il Comune, congiuntamente alla Provincia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Il Comune collabora con la Provincia sulla base dei programmi della Provincia stessa, per attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

5. Nell'attività di collaborazione alla programmazione, il Comune avanza annualmente proprie proposte alla Provincia ai fini della pianificazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale, nell'ambito dei programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

ART.86 FIGURE DI COOPERAZIONE

1. Il Consiglio Comunale si avvale, mediante l'adozione di apposito atto amministrativo generale che disciplina il contenuto essenziale del rapporto, di figure semplici e complesse di cooperazione, utilizzando, in particolare, i moduli e gli istituti previsti dalla legge e dai seguenti articoli del presente statuto.

ART. 87 FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE

1. Sono figure semplici di cooperazione:

A) intesa o accordo amministrativo: il Comune può concludere, in forma semplice, intese o accordi amministrativi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività, generalmente continuative, di interesse comune.

B) conferenze di servizi: Il Comune può organizzare conferenze di servizi quando deve acquisire intese, pareri, concerti, nulla-osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, prima di assumere determinazioni coinvolgenti interessi comuni.

C) convenzioni volontarie: Il Comune per l'esercizio coordinato ed associato di determinati servizi o funzioni può stipulare apposite convenzioni con **altri Enti Locali**. La Convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, riguarda la gestione di quei servizi che, per la loro natura, non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti per legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 88 FIGURE COMPLESSE DI COOPERAZIONE

1. Sono figure complesse di cooperazione:

A) Consorzio: il Comune promuove il Consorzio per la gestione, a tempo indeterminato, di quei servizi pubblici che, per il loro carattere funzionale e per le loro caratteristiche dimensionali, richiedono una particolare struttura operativa e gestionale, tecnicamente attrezzata, con la partecipazione di **altri Enti Locali ed altri enti pubblici a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti**. L'Associazione consortile è fondata su una convenzione ed è organizzata amministrativamente sulla base di un apposito statuto. La convenzione e lo statuto del Consorzio sono approvati dal Consiglio Comunale. Il Consorzio assume carattere polifunzionale, quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. Ai consorzi si applicano le norme di legge previste per le aziende speciali.

B) Unione dei Comuni: il Comune ricorre a tale strumento per gestire una pluralità di servizi o funzioni, in forma associata con Comuni contermini, in funzione propedeutica all'obiettivo della loro fusione. L'unione così mirata si costituisce mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale dell'atto costitutivo e dell'apposito regolamento dell'unione.

L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, come previsto dall'art. 32 del Decreto leg.vo n. 267/2000.

C) accordi di programma: Il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro natura, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici. A tal fine si attiva il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune, promovendo la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una

conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. Ove l'accordo comporti modifica degli strumenti urbanistici o dei programmi già deliberati, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

ART.89 GEMELLAGGI E SCAMBI DI COOPERAZIONE

1. Il Comune consapevole della sua collaborazione di Ente territoriale inserito in un più ampio contesto europeo e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio politico, culturale e sociale con Enti locali e con altri paesi d'Europa. Il Comune promuove iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare la sensibilità dei cittadini per un comune impegno di intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali d'Europa.

2. Il Comune partecipa attivamente alle associazioni italiane degli Enti Locali.

ART.90 PARCO DEL PARTENIO

1. Il Comune, nel collaborare con la Comunità Montana del Partendo, opera per la costituzione del parco del Partenio e nomina propri rappresentanti in seno agli organi dell'Ente Parco.

2. Il progetto parco del Partenio comprende anche lo sviluppo e la valorizzazione dei beni culturali individuati dal progetto generale approvato dalla Comunità Montana del Partenio.

ART.91 COSTITUZIONE SOCIETA' PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi di particolare rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire Società per azioni. La relativa deliberazione di istituzione di dette società deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

2. La scelta del partner privato deve avvenire mediante gara ad evidenza pubblica.

TITOLO VII FONTI NORMATIVE COMUNALI

CAPO I

STATUTO

ART. 92 OGGETTO DELLO STATUTO

1. Lo Statuto del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal Decreto leg.vo n. 267 del 18-08-2000-

2. Tutto ciò che non è vietato o riservato espressamente dalla legge può essere oggetto di disciplina statutaria, purchè sia volto a soddisfare interessi della popolazione amministrata, con effetti di utilità pubblica e faccia riferimento al territorio comunale.

3. La disciplina statutaria si ispira al principio della completezza nel quadro normativo e della certezza del diritto locale.

4. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

ART.93 APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati all'Ente.

2. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 94 CONTROLLO,PUBBLICAZIONE,ESECUTIVITA' DELLO STATUTO

1. Lo Statuto, una volta approvato dal Consiglio Comunale, deve essere inoltrato alla competente sezione del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune per l'espletamento del controllo di legittimità.

2. Dopo l'effettuazione del controllo, espletato secondo le modalità previste per il controllo degli atti, lo Statuto:

- A) è pubblicato sul Bollettino della Regione (B.U.R.);
- B) è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di trenta giorni consecutivi;
- C) è inviato al ministero dell'Interno, affinché venga inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, istituita presso lo stesso Ministero.

3. Lo Statuto entra in vigore, diventando esecutivo, **decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio**. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

4. Il testo dello Statuto è depositato in ogni ufficio del Comune per rimanervi permanentemente esposto, affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente cognizione ed è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, stabilita dal Consiglio ed attuata dalla Giunta.

ART 95 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità e procedure previste per la sua adozione, di cui **all'art. 6 del Decreto legislativo n. 267/2000**, purchè siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima revisione.

2. Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua rielezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non accompagnata dall'adozione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

4. Il procedimento per le modifiche dello Statuto, così come previsto dall'**art. 6 del decreto leg.vo n. 267/2000**, deve di norma includere idonee forme di consultazione popolare.

ART.96 VERIFICA DELLO STATUTO

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione.

CAPO II

REGOLAMENTI

ART.97 AUTONOMIA NORMATIVA DEL COMUNE

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, dispone di autonomia regolamentare da esercitare nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie.

2. I piani e i programmi generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla Giunta di sua iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso, ne definisce l'oggetto, ne delinea i principi e i criteri direttivi e sono deliberati dal Consiglio.

3. Di intesa con la Regione, tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul bollettino Ufficiale della Regione. Degli stessi viene data immediata ed ampia informazione con ogni mezzo alla Comunità Comunale. Essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limiti, in ogni tempo consultarli e, a proprie spese, estrarne copia.

Art.98 POTESTÀ REGOLAMENTARE- NORMA TRANSITORIA

1. Il Comune, nel rispetto della legge e del presente statuto adotta, ai sensi del **decreto leg.vo n. 267/2000**, il regolamento generale di contabilità ed il regolamento generale dei contratti dell'Ente.

2. Il Comune adotta entro il termine di un anno specifici regolamenti per:

- A) l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- B) il funzionamento degli organi e degli uffici;
- C) l'esercizio delle funzioni e dei servizi;
- D) la disciplina di ogni altra materia prevista dalle leggi e dal presente statuto.

3. I Regolamenti comunali attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente statuto.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il Comune procederà alla revisione dei Regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed all'elaborazione di quelli previsti dallo Statuto stesso.

ART.99 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune.

2. I Regolamenti di cui all'art.7 del **decreto leg.vo n. 267/2000**, incontrano i seguenti limiti, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

A) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto.

B) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale.

C) Non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa.

D) Non possono essere abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART.100 ELABORAZIONE DEI REGOLAMENTI

1.L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ma anche a ciascun consigliere ed ai cittadini nelle forme previste per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

2.I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3.I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio:una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa,in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni; una seconda,da effettuarsi per la durata di quindici giorni,dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.Essi entrano in vigore dopo la seconda pubblicazione.

4 I Regolamenti devono essere sottoposti a forma di adeguata pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere agevolmente e concretamente accessibili a chiunque intenda consultarli.